

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA****“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)****Deliberazione del Consiglio di Amministrazione****N° 20 / 2022****OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.**

Il giorno ventuno del mese di dicembre, dell'anno duemilaventidue, ad ore 15.00.

**Sono presenti i Signori:**

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
CHISTÉ JESSICA - Consigliere	<b>X</b>		
GIOVANNINI ALBERTO - Presidente	<b>X</b>		
NARDELLI CRISTINA - Consigliere	<b>X</b>		
PISONI DENNIS - Vicepresidente	<b>X</b>		
VICHI MARIA TERESA - Consigliere	<b>X</b>		

Funge da Segretario il Direttore Generale, dott.ssa DELIA MARTIELLI.

Il Presidente, ALBERTO GIOVANNINI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato:

Premesso che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito indicato con "Testo Unico"), come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
- l'art. 7 della L.P. 29/12/2016 n. 19 norma l'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta;
- l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:
  - per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
    - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
    - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
    - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
    - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
    - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
  - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
  - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).
- Ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Lavis e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico;
- Vista la comunicazione prot. n. 804464 del 23/11/2022 trasmessa dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e avente ad oggetto "proposta di abrogazione dell'articolo 1 della legge regionale Trentino Alto Adige /Südtirol 19 maggio 2022, n. 3, relativo al "Piano triennale di riassetto delle partecipazioni pubbliche";
- Preso atto dalla suddetta comunicazione che il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni detenute potrebbe essere approvato con periodicità triennale, anziché annuale;
- Vista la Circolare U.P.I.P.A. n. 41 del 06/12/2022 avente ad oggetto "Novità introdotte con disciplina provinciale in materia di partecipazioni", in cui viene evidenziato che la disciplina provinciale attualmente manchi di coordinamento con quella nazionale, per quanto riguarda l'obbligo annuale di comunicazione dell'atto di ricognizione alla competente sezione della Corte dei conti (entro il 31.12 di ogni anno) e di

caricamento dei dati sul Portale del MEF (entro i termini previsti all'apertura del Portale stesso che varia ogni anno);

- Ritenuto opportuno mantenere la periodicità annuale per la ricognizione delle partecipazioni ed effettuare pertanto la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2021;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 22/12/2021, qui integralmente richiamata condividendo le motivazioni, con cui è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2020;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;
- Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.
- Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

Tutto ciò premesso,

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- Vista la L.R. n. 7 del 21/09/2005 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss. mm. e i relativi regolamenti di attuazione:
  - Regolamento concernente il riordino delle IPAB, approvato con deliberazione G.R. n. 131 dd. 12/04/2006 (D.P.Reg. 13/04/2006 n. 3/L) e ss.mm.;
  - Regolamento concernente la contabilità delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n.132 dd. 12/04/2006 /D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L) e ss.mm.;
  - Regolamento per quanto attiene alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 286 dd. 17/10/2006 (D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L) e ss.mm.;
- Vista la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7";
- Visto lo Statuto dell'APSP "Giovanni Endrizzi" approvato con delibera della Giunta n. 46 del 16/03/2017;
- Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- Vista la Legge 7 agosto 2015 n. 124 e s.m.;
- Acquisito il parere di regolarità tecnico – amministrativa del Direttore Generale dell'Azienda;
- Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria dell'Azienda;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge e proclamati dal Presidente,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. Giovanni Endrizzi alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente.

#### **Partecipazioni dirette**

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>QUOTA PARTECIPAZIONE</b>	<b>ESITO RILEVAZIONE</b>
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	2,7200%	Mantenimento
5 COMUNI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02258140223	0,4808%	Mantenimento

**Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.**

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)</b>	<b>ESITO RILEVAZIONE</b>
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,9248%	Mantenimento

2. Di mantenere tutte le partecipazioni sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;
3. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida;
4. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà inviato alla competente Sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20, comma3, del TUSP;
5. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art. 19, L.R., n. 7/2005;
6. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. la presente delibera per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005, nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. , del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196 e dell'art. 32 della L. 69/2009;
7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
  - ricorso al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg., ai sensi dell'art. 22 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA**

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere tecnico e amministrativo favorevole in merito alla legittimità.

Lavis, 21 dicembre 2022

**IL DIRETTORE GENERALE**  
F.to dott.ssa Delia Martielli

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere contabile favorevole in merito alla legittimità.

Lavis, 21 dicembre 2022

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**  
F.to dott.ssa Giorgia Giroto

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Alberto Giovannini

**IL DIRETTORE GENERALE**

F.to dott.ssa Delia Martielli

**I CONSIGLIERI**

F.to Chisté Jessica

F.to Nardelli Cristina

F.to Pisoni Dennis

F.to Vichi Maria Teresa